



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI



0000657-23/01/2018-SC\_LOM-T87-P

Milano, 23 gennaio 2018

Al Sindaco del  
Comune di Cesano Boscone (MI)

All'Organo di revisione del  
Comune di Cesano Boscone (MI)

**Oggetto: Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2015 – Archiviazione**

Preg.mo sig. Sindaco,

in seguito all'esame della relazione sul rendiconto consuntivo 2015, prodotta dall'organo di revisione, in adempimento agli obblighi posti dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, lo scrivente Ufficio ha deciso di archiviare il procedimento di controllo.

Deve, tuttavia, essere rilevata l'incompleta conciliazione dei debiti e dei crediti intercorrenti con le società partecipate, onerate direttamente, in persona del collegio sindacale o dell'organo di revisione, ad attestare annualmente l'ammontare delle posizioni attive e passive intercorrenti con gli enti territoriali soci (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/2016/QMIG), inadempimento sanzionabile dagli enti soci mediante l'eventuale revoca dell'incarico di sindaco o revisore ovvero attraverso le opportune segnalazioni alla Procura della repubblica presso il Tribunale per omessa adozione di atto prescritto dalla legge.

Il superamento della predetta criticità sarà oggetto di esame in sede di controllo sui rendiconti degli esercizi successivi, unitamente alla verifica del percorso di ripiano del disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario (e, a monte, delle cause che lo hanno prodotto, con particolare riferimento alla conformità della parte vincolata alle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 ed ai Principi contabili applicati, nonché all'effettiva possibilità di ripianare la quota di disavanzo generata dai predetti nell'arco temporale pluriennale previsto dall'art. 3, comma 15, del d.lgs. n. 118 del 2011).

Distinti saluti.

Il magistrato istruttore  
dott. Donato Centrone

Il funzionario istruttore: dott. Giovanni Lento

